

CONTRATTO PARTICOLARE

FORNITURA DI UN SISTEMA DI OSSIMETRIA TRANSCUTANEA

FIRMATO DIGITALMENTE

ART. N. 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 2 anni, di n. 1 Sistema di Ossimetria Transcutanea per le esigenze della U.O.S.D. Medicina Interna Endocrino-Metabolica.

L'offerta dovrà tenere conto della fornitura di materiale di consumo per almeno 100 (cento) prestazioni.

ART. N. 2

PRESCRIZIONI TECNICHE E PROGETTUALI

Il prezzo di fornitura deve intendersi comprensivo di spese di imballaggio, trasporto e di qualunque altro onere connesso con le spedizioni, nonché l'installazione in opera e, ove occorra, rese fisse con i sistemi più idonei per consentire contemporaneamente la stabilità e l'eventuale possibilità di successivi spostamenti (es.: staffe per monitor, cavi vari, aste etc.).

La tensione elettrica disponibile è di 220 V monofase e di 380 V trifase, perciò tutte le apparecchiature dovranno avere dette tensioni di alimentazione.

Le apparecchiature, il cui allacciamento alla rete elettrica è subordinato all'accoppiamento spina/presa, dovranno essere fornite già equipaggiate di spina elettrica tipo Shuko e, inoltre, dovranno essere previsti i collegamenti di messa a terra e, laddove necessario, i collegamenti di equipotenzialità delle masse metalliche.

Le forniture e le installazioni dovranno avvenire nel modo e nei tempi che saranno concordati con l'Ing. Clinica aziendale per renderle perfettamente compiute nei termini contrattuali.

Tutte le apparecchiature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni, leggi circolari e decreti vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della fornitura.

Inoltre, tutte le apparecchiature devono essere dotate di "manuale dell'operatore", di "manuale di service" e di "schemi tecnici ed elettrici" in originale.

Qualora nei mesi concordati di garanzia, non inferiori a 24 (ventiquattro), successivi al collaudo di ogni singola apparecchiatura, siano resi disponibili eventuali aggiornamenti

software, questi saranno forniti e installati senza alcun onere aggiuntivo a cura della Ditta fornitrice. Eventuali aggiornamenti hardware, in eguale periodo di tempo, dovranno essere forniti al prezzo di costo, ferma la facoltà dell'Azienda di accettare o rifiutare detti aggiornamenti.

Le Ditte sono tenute a presentare tra la documentazione tecnica di gara anche il **Piano di Manutenzione** previsto per ogni singola apparecchiatura durante il periodo di garanzia e dovrà essere redatto sulla base delle prescrizioni minime indicate nel Capitolato Prestazionale

Si precisa che la **garanzia** si intende omnicomprensiva, ossia dovrà coprire anche gli eventuali guasti non dovuti esclusivamente a difetti di fabbricazione e, pertanto, anche quelli causati da un uso improprio.

Inoltre, sempre durante il periodo di garanzia, in caso di tempi di intervento superiori ai 3 giorni lavorativi, la ditta dovrà fornire, come supporto, un'apparecchiatura ("muletto") di pari caratteristiche, al fine di dare immediata continuità all'attività dell'Unità sanitaria utilizzatrice.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere garantita la formazione continua per tutto il personale utilizzatore sia medico che paramedico. In particolare, al termine del primo periodo di formazione dovrà essere effettuato un test di valutazione a cura della Ditta aggiudicataria, finalizzato alla verifica dell'apprendimento; ove si ravvisino carenze di apprendimento, dovranno essere previste ulteriori sedute di formazione.

Al termine del I e del II anno di esercizio dell'apparecchiatura dovranno essere garantite, nell'ambito di un programma di formazione continua, sedute di aggiornamento con le medesime modalità sopra descritte coordinato dal CPSE-Capotecnico, in accordo con il Dirigente Responsabile del Servizio, al fine di garantire il mantenimento dei livelli di apprendimento.

Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, si renda necessario formare nuovi operatori, dovranno essere istituite sedute straordinarie di formazione a cura della Ditta aggiudicataria con le medesime modalità di cui sopra.

Nell'offerta (parte "**documentazione tecnica**"), la Ditta dovrà dichiarare per ciascuna apparecchiatura l'anno di fabbricazione e di immissione in commercio nonché l'attualità della produzione di ogni apparecchiatura e fornire, a corredo, la necessaria

documentazione tecnica ed illustrativa con dettaglio sufficiente per potere desumere la qualità costruttiva e le prestazioni offerte.

ART. N. 3

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

La fornitura sarà effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

ART. 4

PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA

Nell'importo stabilito, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- imballo, trasporto, facchinaggio, installazione e prove di funzionalità nei singoli ambienti;
- eventuali opere occorrenti per la corretta installazione delle apparecchiature nonché per il loro sicuro utilizzo, come da specifiche di cui al precedente Art. n. 2;
- formazione, informazione e addestramento del personale addetto all'uso e alla manutenzione;
- fornitura di manuali d'uso solamente in lingua italiana, manuali di servizio, dichiarazioni di conformità, licenze d'uso dei software.

ART. 5

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI FORNITE NONCHÉ PER LA LORO INSTALLAZIONE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture aggiudicate che dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza delle stesse, e parti di esse, alle condizioni contrattuali nel rispetto di tutte le norme legislative e di regolamento.

L'Affidatario è tenuto a segnalare le modifiche alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo dell'apparecchiatura fornita.

Egli, inoltre, ha l'onere di fornire all'Azienda, in modo chiaro ed evidente, tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo delle apparecchiature

aggiudicate.

ART. 6

OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME REGOLATRICI DELLA GARA E DEL CONTRATTO

La partecipazione alla gara, la disciplina delle forniture e i rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle disposizioni del presente Contratto Particolare completo di allegati;
- b) dalle disposizioni del Capitolato Prestazionale;
- c) dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative o regolamentari già emanate o comunque vigenti al momento dell'esecuzione del contratto, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato o non in contrasto con le clausole e le disposizioni degli atti sopra richiamati.

ART. 7

CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.

La seguente documentazione sarà necessaria per la stipula del contratto:

- la cauzione definitiva che dovrà essere presentata conformemente a quanto richiesto alla ditta affidataria con apposita comunicazione;
- i documenti richiesti nella lettera di affidamento, fatti salvi i controlli sulle eventuali autocertificazioni presentate in sede di partecipazione alla gara.

Faranno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente Contratto Particolare e i relativi Allegati;
- l'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti richiesti dal presente Contratto, e dalla lettera di affidamento.

Tutte le spese relative e conseguenti all'affidamento sono a esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 8

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata"
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

TERMINE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PENALI PER RITARDI

La consegna delle apparecchiature oggetto del presente contratto dovrà tassativamente avvenire entro il termine di **30 giorni dall'ordine**.

Nell'ipotesi in cui l'affidatario non ottemperi alla fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" nel termine sopra fissato, sarà assoggettato alla penale pari all' 1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare del valore offerto per la fornitura e comunque sino al tetto massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l'Affidatario nel caso in cui il ritardo superi il termine di 15 giorni rispetto a quello indicato al primo comma o eventualmente da quello riportato nell'offerta.

Oltre all'ipotesi di ritardo nell'esecuzione della fornitura, installazione e messa in funzione "chiavi in mano" l'affidatario è soggetto ad ulteriori penalità quando:

- si renda colpevole di gravi manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- non esegua, in sede di collaudo, le prescrizioni relative al rifacimento e alla eliminazione dei difetti o imperfezioni;
- non ottemperi, od ottemperi con ritardo, al ritiro dei prodotti non risultati idonei in sede di collaudo;

Anche nelle ipotesi sopra indicate sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare dell'affidamento a decorrere dalla comunicazione dell'Azienda.

Con riferimento ai servizi di manutenzione in garanzia si rappresenta, inoltre, quanto segue:

- in caso di inadempimento/violazione lieve o parziale delle prestazioni manutentive l'Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00

(cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l'Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti;

L'ammontare delle penali eventualmente applicate sarà addebitato sul pagamento da effettuarsi in favore dell'affidatario, ovvero la medesima somma sarà prelevata a danno sulla cauzione.

In tal caso l'**integrazione** dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di gg. **15** dalla richiesta.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione d'incamerare la cauzione a titolo di danno, e con salvezza di ogni ulteriore risarcimento, commisurato anche, ma non solo, al maggior costo che l'Azienda appaltante sosterrà per l'esecuzione della fornitura.

ART. 9

SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione appaltante.

L'Affidatario, in tali casi, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all'Azienda **entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di invio ritardato della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta successivamente a giustificazione del superamento dei termini di consegna stabiliti.

Può costituire motivo per la dispensa dei termini in questione qualunque iniziativa dell'Azienda appaltante che obblighi conseguentemente l'Affidatario a sospendere i tempi di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione dell'appaltante, l'impresa deve richiedere tempestivamente l'aggiornamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni e/o i ritardi.

La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 10

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata"
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051- Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

RESPONSABILITÀ'

A completamento degli oneri già specificati nel presente Contratto Particolare, si precisa che sono a carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri/obblighi:

1. la consegna di tutto l'occorrente all'installazione delle apparecchiature da fornire che deve essere "chiavi in mano";
2. i rischi dei trasporti nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc.;
3. il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e, l'adozione nell'eventuale esecuzione di lavori delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevati sia l'Amministrazione appaltante sia il Responsabile Tecnico individuato dall'Azienda Ospedaliera così anche il personale da essa dipendente;
4. il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetto della fornitura, negli spazi messi a disposizione dell'Appaltante;
5. le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
6. la consegna degli appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione di quanto fornito;
7. le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
8. eventuali spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti all'affidamento.

ART. 11

GARANZIE PRE E POST COLLAUDO

Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia delle apparecchiature che contestualmente dovrà essere onnicomprensiva e non potrà avere durata inferiore a 2 anni.

Specificata garanzia dovrà, inoltre, essere dichiarata per il reperimento delle parti di ricambio di ogni componente dell'apparecchiatura, per un decennio dalla data di installazione.

La garanzia avrà decorrenza dal giorno fissato per il collaudo, se positivo ovvero dal momento in cui verrà adempiuto quanto stabilito nel successivo comma.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dalla competente Direzione della Amministrazione appaltante.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione dei beni forniti si fa riferimento all'allegato Capitolato Prestazionale.

L'Appaltatore deve altresì dichiarare per ciascun bene fornito la disponibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo per i 10 anni successivi alla fornitura.

Al momento della consegna, l'Appaltatore deve puntualmente addestrare il personale indicato dall'Azienda appaltante sulle modalità di impiego e di utilizzo dei beni forniti.

ART. 12 **COLLAUDO**

Le apparecchiature dovranno essere collaudate, a cura dell'Azienda Ospedaliera e a **totale onere del Fornitore**, entro 30 giorni dalla consegna e relativa installazione che saranno concordate con la competente U.O.C. dell'Azienda.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'**Ingegneria Clinica** entro 15 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di affidamento la seguente documentazione in lingua italiana: a) manuale d'uso; b) manuale di manutenzione; c) schemi tecnici.

L'inosservanza di quanto sopra comporterà l'impossibilità di eseguire il collaudo nei termini sopra citati.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i Rappresentanti della Ditta fornitrice che dovrà mettere a disposizione l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni, inclusi gli eventuali materiali di consumo, secondo le indicazioni fornite dal Collaudatore. L'Affidatario dovrà fare intervenire alle operazioni di collaudo un Rappresentante Tecnico della ditta a proprie spese.

Le procedure amministrative relative al pagamento delle forniture, nonché la decorrenza del periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi, saranno necessariamente subordinate all'esito favorevole del collaudo dell'intera fornitura.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui al presente articolo.

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dagli allegati tecnici dallo stesso richiamati

I collaudatori, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni.

Il regolare collaudo di apparecchiature e prodotti, e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non dovessero emergere al momento della verifica ma solo in seguito accertati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, le apparecchiature e i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera R.A.R. dell'Azienda di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda ha facoltà di spedire all'appaltatore i beni rifiutati e in tal caso tutte le spese, comprese quelle di facchinaggio e spedizione dei beni rifiutati, sono a carico dell'Appaltatore. È facoltà dell'Azienda, in alternativa, trattenere tali beni nei magazzini o nei locali destinati rendendosi comunque applicabile la **penalità** prevista al precedente art. 8.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo dei beni, **sono a carico dell'Appaltatore** la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché i rischi di perdite e danno.

Le apparecchiature, o le parti delle medesime, risultate non idonee al momento del collaudo e pertanto ritirate con le modalità sopraindicate, dovranno essere sostituite e sottoposte ad un nuovo collaudo a totale carico dell'Appaltatore, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo o esigenza sarà necessario procedere a un nuovo collaudo, le relative e pertinenti spese per effettuarlo saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 13

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata"
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051- Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

I concorrenti potranno effettuare un sopralluogo al fine di prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nonché prendere atto di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle prestazioni.

Ai sopralluoghi potranno partecipare esclusivamente i rappresentanti legali della Ditta o i sostituti muniti di delega previa comunicazione scritta che dovrà pervenire via mail all'indirizzo: slazzari@hsangiovanni.roma.it entro il giorno **15/10/2018**.

ART. 14

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

“ DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO”

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa secondo il modello fac-simile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000
- 2) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
- 3) Patto di Integrità.

Tutta la documentazione sopra richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.

“ DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO”

Dovrà essere allegata la documentazione tecnica, se in lingua straniera, con allegata la traduzione in lingua italiana, di seguito indicata:

1. depliant e schede tecniche delle apparecchiature con descrizione dettagliata del funzionamento delle stesse: dovranno essere precisati, nelle singole schede tecniche, eventuali vincoli con dispositivi dedicati (es. moduli, cavi, ecc.) indicando i relativi codici e le caratteristiche tecniche.
2. piano di manutenzione;
3. piano di formazione per utilizzatori;
4. la dichiarazione esplicita della disponibilità dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo per i 10 anni successivi alla fornitura;
5. la dichiarazione che le apparecchiature offerte sono ancora in produzione (specificandone l'anno di produzione).
6. Dichiarazione della durata della Garanzia.

Tutta la documentazione sopra richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.

“OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta economica deve pervenire, per via telematica secondo quanto riportato nella richiesta formulata.

Il valore riportato deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di installazione “posa in opera”, imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc. con la sola esclusione dell’I.V.A.

Questa Azienda, a suo insindacabile giudizio, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà anche non procedere all’affidamento.

Oltre al fac-simile di offerta economica creato dal sistema MEPA dovranno essere inseriti:

1. Il documento indicante i prodotti dedicati il listino prezzi e le condizioni di sconto, che resteranno fissi ed invariati per tutto il periodo di garanzia, non inferiore a 2 anni ovvero per il maggior tempo di garanzia proposto dalle ditte per le apparecchiature oggetto dell’appalto.
2. Il dettaglio dell’offerta economica con indicazione separata del valore del bene rispetto ai materiali di consumo offerti per garantire almeno 100 prestazioni.

ART. 15

FATTURAZIONE

La fatturazione dell’apparecchiatura dovrà riportare gli estremi dell’ordine.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall’Azienda appaltante, qualora si verificassero situazioni legate alle esigenze dei reparti utilizzatori che impongano un rinvio dei termini di consegna.

Non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto dell’aggiudicazione, a qualsiasi titolo richieste.

ART. 16

PAGAMENTO

Il pagamento verrà eseguito a termini di legge, mediante bonifico bancario sull’istituto che

l'Affidatario indicherà al momento della sottoscrizione del contratto.

I termini e le procedure amministrative relative al pagamento saranno necessariamente subordinate all'esito favorevole del collaudo dell'intera fornitura.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei propri tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 18

ESONERO DA RESPONSABILITÀ'

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell'appaltatore, il quale rimane unico organizzatore ed esecutore delle opere e delle installazioni. L'Affidatario è esclusivo responsabile, altresì, per danni a persone e/o cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda appaltante, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.

ART. 19

SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappalto da parte della ditta aggiudicataria di tutta o parte della

fornitura.

ART. 20

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente esclusivamente il foro di Roma.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sospendere la procedura e/o di non aggiudicare la fornitura, sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui.

La valutazione della congruità verrà effettuata in relazione a quanto previsto dall'art 97 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto della relativa documentazione presentata a giustificazione dell'offerta o dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente richiesta.

Ai sensi dell'art. 1360 comma 2 del Codice Civile e in esecuzione della Deliberazione n. 775 del 27.10.1995, non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo, dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

Per quanto non previsto nel presente Contratto Particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 ed al codice civile.

La ditta, ai sensi dell'art. 1341 del c.c. dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente tutti gli articoli del presente Contratto Particolare del quale ha preso visione.